

Licenziamento legittimo se non si eseguono i compiti affidati dai superiori

La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore, licenziato per essersi rifiutato di eseguire i compiti che gli erano stati affidati dal suo superiore e, da ciò che emerge dalla sentenza in commento, che si riporta al link in fondo all'articolo, è che tale rifiuto, specie nel caso di recidiva, giustifica il licenziamento poichè di fatto pone in essere un comportamento di insubordinazione, idoneo a consentire la protrazione anche temporanea del rapporto.

Sul punto la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal lavoratore e condannandolo anche al pagamento delle spese processuali, ha osservato che il licenziamento *“sin dall'indicazione dell'oggetto”*, è stato irrogato non solo ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., bensì anche ex art. 2119 c.c. per giusta causa, ravvisata nella *“impossibilità intrinseca di prosecuzione del rapporto per rescissione del vincolo fiduciario”*, chiaramente riconducibile *“alla condotta d'insubordinazione del lavoratore rispetto alle direttive impartite dal suo superiore corroborata nella sua efficacia rescindente dal pregresso comportamento recidivante del lavoratore”*.

Si legge in sentenza, *“tale motivazione, senz'altro congrua, resiste alla censura del ricorrente, e ciò non solo a seguito del mancato accoglimento del motivo precedente (rivolto contro l'efficacia dei provvedimenti disciplinari pregressi), bensì anche (con riguardo, in specie, alla irrogazione ex art. 2119 c.c.) per la valenza ai fini della valutazione della gravità della insubordinazione e della conseguente sussistenza della giusta causa, del comportamento pregresso del lavoratore, a prescindere anche dalla rilevanza autonoma della recidiva (nella specie ex art. 20, comma 2, lettera e) del c.c.n.l., pure richiamato) (cfr. Cass. 19-12-2006 n. 27104, Cass. 20-10-2009 n. 22162)”*.